

05-035	DEMOGRAFICI – CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E. PER RIMPATRIO
Oggetto del procedimento	Cancellazione dall’A.I.R.E per rimpatrio
Descrizione sommaria del procedimento	Procedimento diretto alla cancellazione dall’A.I.R.E (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) del cittadino che rientra in Italia e che rende la dichiarazione di iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per trasferimento dall’estero
Normativa di riferimento	L. 24.12.1954 n. 1228 - L. 27.10.1988 n. 470 - D.P.R. 30.5.1989 n. 223 - D.P.R. 06.09.1989. N. 323 - L. 07.08.1990 n. 241
Modalità di avvio	Istanza di parte
Unità organizzativa competente	Settore V - Servizi al Cittadini e Risorse Umane
Responsabile del procedimento	dr.ssa Teresa Callegari – tel 0422-632298 – anagrafe@comune.preganziol.tv.it
Ufficio Competente all’adozione del provv. finale	Servizio Demografico – Anagrafe
Fasi del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della dichiarazione di iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; - Iscrizione nell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) per rimpatrio entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, previa verifica completezza documentale e formale - Richiesta di cancellazione al Comune di iscrizione A.I.R.E., qualora si tratti di comune diverso da quello di rimpatrio, non transitato in ANPR; - Comunicazione di avvio del procedimento; - Richiesta di accertamenti per la verifica della dimora abituale a mezzo Polizia Locale. - Se accertamenti positivi: Provvedimento di iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; - Se accertamenti negativi: comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990; - Presentazione di atti integrativi ed osservazioni: verifica documentale; - Provvedimento di iscrizione anagrafica o Provvedimento di annullamento iscrizione anagrafica; - Notifica del provvedimento di annullamento agli interessati e segnalazione all’Autorità di pubblica sicurezza (D.L. n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche in Legge n. 35 del 04/04/2012); - Comunicazione al competente Consolato dell’avvenuta/non avvenuta iscrizione anagrafica nel comune.
Termini del procedimento	<p>45 giorni</p> <p>Interruzione termine in caso di comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione anagrafica. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza dalla scadenza del termine dei dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>

Documenti necessari – modulistica	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione su modello ministeriale reperibile nel sito del Ministero dell'Interno o nel sito del Comune o presso lo Sportello Anagrafe, debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si trasferisce; - Copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce; - Documentazione che comprova il titolo giuridico di disponibilità dell'immobile (ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in Legge 80/2014), come l'atto di compravendita, contratto di locazione, il titolo di usufrutto, la copia del contratto o del verbale di consegna dell'immobile in caso di alloggio ERP, la dichiarazione di assenso da parte del proprietario in caso di occupazione ad altro titolo resa su apposito modello reperibile nel sito del comune. <p>In alternativa a quanto sopra il richiedente può produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per comprovare la regolare occupazione dell'immobile indicante le informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione.</p> <p>La dichiarazione anagrafica deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione diretta allo Sportello Anagrafe; - Posta elettronica certificata: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it - e-mail semplice: protocollo@comune.preganziol.tv.it - FAX: 0422 632274 - invio raccomandata ai Servizi Demografici
Modalità con le quali chiedere informazioni	Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente ai Servizi Demografici (vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione degli Uffici)
Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento / Conclusione del procedimento con silenzio assenso	Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
Link di accesso al servizio on line	Non previsto
Modalità di effettuazione dei pagamenti necessari	
Procedimenti collegati	Non previsto
Strumenti di tutela	Avverso il provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica l'interessato può presentare ricorso: <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto di Treviso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. - al Giudice Ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile
Titolare del potere sostitutivo	Vicesegretario Generale del Comune di Preganziol dr. Sauro Bellini tel. 0422.632223 email : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it
Risultati indagini di customer satisfaction	
Ultimo aggiornamento	Maggio 2020